REGOLAMENTO (CEE) N. 509/74 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1974

relativo all'attestazione di autenticità che deve figurare sul certificato di origine modulo A rilasciato dai paesi beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per il tabacco greggio del tipo « Virginia flue-cured »

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 166/74 del Consiglio, del 21 gennaio 1974 (1), relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco greggio del tipo « Virginia flue-cured » originario di paesi in via di sviluppo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che le disposizioni sopraccitate prevedono che l'ammissione al beneficio del contingente tariffario aperto per il tabacco greggio del tipo « Virginia flue-cured » sia subordinata alla produzione di un'attestazione di autenticità che deve figurare sul certificato di origine previsto dal regolamento (CEE) n. 3614/73 della Commissione, del 20 dicembre 1973 (2);

considerando che occorre far figurare questa attestazione nella rubrica n. 4 del certificato di origine modulo A; che questa attestazione deve certificare, mediante apposizione della firma e del timbro dell'autorità governativa del paese beneficiario a tal fine autorizzata, l'esattezza della denominazione del prodotto oggetto del certificato che figura nella rubrica n. 7;

considerando che è necessario che le autorità doganali degli Stati membri siano informate del nome, dell'indirizzo e del fac simile dell'impronta del timbro dell'autorità governativa autorizzata a fornire detta attestazione d'autenticità;

considerando tuttavia che l'autorità governativa che rilascia il certificato di origine garantisce anche l'esattezza di tutte le menzioni che figurano sul detto certificato; che questa constatazione induce a considerare come inutile in alcuni casi e ad alcune condizioni una attestazione distinta figurante nella rubrica n. 4 del certificato d'origine;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'attestazione di autenticità prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 166/74 del Consiglio, del 21 gennaio 1974, è apposta nella rubrica n. 4 del certificato di origine modulo A previsto dal regolamento (CEE) n. 3614/73 della Commissione, del 20 dicembre 1973.

2. L'attestazione di cui al paragrafo 1 è redatta secondo la formula seguente: « La sottoscritta autorità certifica l'esattezza della descrizione delle merci che figura nella rubrica n. 7 ».
Questa attestazione è convalidata dall'impronta del timbro dell'autorità governativa autorizzata e dalla firma del funzionario autorizzato.

3. La descrizione delle merci prevista nella rubrica n. 7 del certificato d'origine deve essere formulata come segue: « Tabacco greggio o non lavorato di tipo "Virginia flue-cured" ».

Articolo 2

I paesi beneficiari comunicano alla Commissione delle Comunità europee il nome, l'indirizzo e il fac simile dell'impronta dei timbri, delle autorità governative autorizzate a fornire l'attestazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 2, l'attestazione succitata non deve essere apposta nella rubrica n. 4 del certificato d'origine, quando l'autorità autorizzata a rilasciare il certificato di origine è l'autorità governativa autorizzata a fornire l'attestazione di cui all'articolo 1.

Articolo 4

I prodotti che soddisfano alle regole del presente regolamento, e che, dopo la data dell'apertura del contingente tariffario accordato a tali prodotti, siano spediti dai paesi beneficiari e che si trovino a detta data in viaggio, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere ammessi nella Comunità, durante un periodo di sei mesi, al beneficio del regime tariffario preferenziale, purché vengano presentati ulteriormente ai servizi doganali

(1) GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 4.
(2) GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 132.

della Comunità, nei termini fissati da questi ultimi, un certificato d'origine modulo A, redatto a posteriori, nelle condizioni previste dal presente regolamento, dalle autorità governative competenti del paese beneficiario interessato, e i documenti che comprovino il trasporto diretto.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI